Comune di Balerna
Municipio

Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

Balerna, 9 ottobre 2018

MM 13 / 2018
Adozione del nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

R.M. 1372/9.10.2018

All'On.do
Consiglio comunale
Balerna

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

a seguito dell'entrata in vigore il 1.7.2017 delle modifiche alla Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb), con il presente Messaggio municipale vi sottoponiamo la proposta per l'adozione di un nuovo "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti", che sostituisce quello vigente "Regolamento per la raccolta dei rifiuti" approvato dal vostro consesso il 13 giugno 2005 ed entrato in vigore dal 1.1.2006.

INTRODUZIONE

Conformemente al principio di causalità codificato a livello federale secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce (Legge federale sulla protezione dell'ambiente, Art. 2), il Comune di Balerna già dal 1 gennaio 2006 applica, oltre ad una tassa base, una tassa sui rifiuti proporzionale al volume.

Nella votazione popolare del 21 maggio 2017 i cittadini ticinesi hanno accettato le modifiche della LALPAmb adottate dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016.
Con le nuove disposizioni, mediante le quali è stata introdotta la cosiddetta "tassa sul sacco cantonale", è stato sancito l'obbligo per tutti i comuni ticinesi di finanziare la gestione dei rifiuti rispettando il principio di causalità. L'Art. 16 cpv. 4, nuovo, della LALPAmb recita: "Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi".
Inoltre ogni Comune, qualora non l'abbia già fatto, è anche chiamato ad adattare la propria contabilità: "Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono

registrati in un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale" (LALPAmb Art. 18 cpv. 1, nuovo).
Il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri Regolamenti in materia di rifiuti è stato fissato al 30 giugno 2019.

Sebbene il nostro Comune preveda già un sistema di finanziamento della gestione dei rifiuti conforme al modello introdotto a livello cantonale, si rende necessario un aggiornamento del Regolamento del 2005 per adattarsi ad alcune specifiche disposizioni normative introdotte dalla legge cantonale. All'opzione di una revisione, il Municipio ha preferito quella dell'allestimento di un nuovo Regolamento impostato su un modello proposto a tutti i comuni dal Consiglio di Stato, più in linea con le vigenti disposizioni federali e cantonali. Nella sostanza il Regolamento in vigore viene in gran parte ripreso, ma con un ordine diverso degli articoli e con meno dettagli organizzativi pratici; questi ultimi verranno trattati nell'ordinanza d'applicazione.

COMMENTO AGLI ARTICOLI

Il nuovo Regolamento proposto per approvazione al Consiglio comunale è composto da 23 articoli. Di seguito vengono commentati quelli più significativi, facendo riferimento anche al Regolamento attualmente in vigore.

Titolo

Dato che il Regolamento oggetto del presente messaggio tratta molti aspetti inerenti la gestione dei rifiuti da parte del Comune che vanno al di là della sola raccolta, al titolo di "Regolamento per la raccolta dei rifiuti" è stato preferito quello di "Regolamento sulla gestione dei rifiuti".

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 a 6 – Campo d'applicazione – Principi della gestione dei rifiuti – Compiti del Comune – Definizioni – Obblighi dei detentori dei rifiuti - Eccezioni e modalità particolari di consegna
Gli articoli 1 fino a 6 del nuovo Regolamento vanno a sostituire i primi tre di quello vecchio, senza introdurre modifiche sostanziali. L'Art. 6 definisce in modo più preciso eccezioni e modalità particolari di consegna.

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche
Nel nuovo regolamento è previsto un articolo specifico per la gestione dei rifiuti in occasione di eventi, manifestazioni e feste pubbliche che, in presenza di molti partecipanti, producono rifiuti in quantità importante e in gran parte non riciclabili (bicchieri, piatti e posate in plastica); inoltre la separazione dei rifiuti riciclabili spesso non è assicurata. Ciò è in contrasto con i principi ancorati nella legislazione federale e cantonale, ripresi nell'Art. 2 cpv.1 della proposta di nuovo Regolamento comunale ("La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla

raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera").
In alternativa alle stoviglie di plastica, che finiscono nei sacchi ufficiali per i rifiuti solidi urbani, è possibile impiegarne di riutilizzabili oppure di riciclabili. Molti Comuni della Svizzera interna fanno ricorso a questa soluzione ambientalmente più sostenibile e qualche esperienza è già stata fatta anche in Ticino. Una soluzione sempre più applicata è quella dell'uso di stoviglie in materiale plastico lavabili e riutilizzabili diverse decine di volte; le società e gli enti organizzatori di eventi possono acquistare tali stoviglie oppure possono ricorrere ad aziende che le noleggiano e ne assicurano il lavaggio e la manutenzione. Un'altra soluzione è quella di far capo a stoviglie riciclabili in materiale biodegradabile e compostabile che hanno costi leggermente più elevati di quelle in materiale plastico standard e procedure di raccolta e smaltimento particolari rispetto a quelle che concernono gli scarti vegetali usuali.
Tenuto conto delle considerazioni sopra indicate, l'art. 7 del nuovo Regolamento prevede che il Municipio per eventi pubblici che si svolgono sul territorio comunale può rendere obbligatorio l'uso di stoviglie riciclabili o riutilizzabili e la raccolta separata dei rifiuti.

Art. 8 Divieti
Questo articolo, che riprende in modo più schematico i contenuti dell'Art. 20 del Regolamento in vigore, tratta anche di due problematiche divenute attuali: il littering e la gestione delle neofite invasive.
Il divieto di principio di consegna di scarti organici di cucina (se non nei sacchi ufficiali per i rifiuti solidi urbani) viene completato con la possibile eccezione di una gestione di tali scarti attraverso un servizio autorizzato e riconosciuto dal Comune. Un'esperienza in questo senso, tuttora in corso di valutazione, è in atto per gli scarti di cucina del Centro degli Anziani e della Scuola dell'infanzia.

Capitolo II
Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani
Sostituisce l'Art. 4 del Regolamento in vigore. Al cpv. 1 precisa che l'organizzazione del servizio di raccolta e dei punti/centri di raccolta è stabilita dal Municipio mediante ordinanza. La stessa oltre a precisare l'elenco delle categorie di rifiuti raccolte (presente nell'Art. 4 del regolamento in vigore e non ripreso nell'Art. 9 di quello nuovo) avrà come oggetto anche la loro definizione per le diverse tipologie (Art. 5 a 13 del Regolamento in vigore, non ripresi in quello nuovo).

Art. 10 Utenti autorizzati
I contenuti di questo articolo nel Regolamento in vigore figurano all'interno dell'Art. 1.

Art. 11 Sacchi dei rifiuti ufficiali, imballaggi, contenitori ed esposizione
Questo articolo tratta la sostanza degli Art. 15, 16, 17, 18 e 19 del Regolamento in vigore, senza però esplicitare diversi aspetti organizzativi e pratici che saranno oggetto dell'apposita ordinanza municipale.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta
Riprende, senza modifiche sostanziali, l'Art. 14 del regolamento in vigore.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Il contenuto di questo articolo figura all'interno dell'Art. 4 del Regolamento in vigore.

Art. 14 Sospensione del servizio
Il contenuto di questo articolo è nuovo rispetto al Regolamento in vigore. Esplicita il principio che in situazioni eccezionali i servizi di raccolta dei rifiuti possono essere sospesi.

Capitolo III
Finanziamento

Art. 15 Principio
L'Art. 24 del vigente Regolamento comunale viene sostanzialmente confermato nel nuovo Regolamento dal cpv. 2 dell'Art. 15 che definisce le diverse tasse sui rifiuti: "Esse si suddividono in tassa base (Art. 16), tassa sul quantitativo (Art. 17) e altre tasse causali (Art. 18)". Per "altre tasse causali" s'intendono, per esempio, quelle sui rifiuti ingombranti oppure quelle sugli scarti vegetali, per il Comune di Balerna già in vigore.

In linea con il nuovo Art. 18 cpv. 3 della LALPAmb ("L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute"), il cpv. 3 dell'Art. 15 precisa che l'ammontare dell'insieme delle tasse sui rifiuti "deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini".

Il cpv. 4 dell'Art. 15 precisa che "Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi".

Il Comune di Balerna applica il principio della copertura causale dei costi della gestione dei rifiuti dal 2006. Grazie alla messa a concorso delle raccolte (rifiuti solidi urbani, carta e cartoni, scarti vegetali), ad un adeguamento degli incarichi per la gestione delle piazze di riciclaggio e all'introduzione di tasse per la consegna dei rifiuti ingombranti e degli scarti vegetali, la copertura dei costi, secondo le modalità di imputazione dei costi usata finora, è migliorata negli anni e ha raggiunto nel 2017 la percentuale del 89.18. La tabella seguente mostra l'andamento della copertura dei costi negli ultimi quattro anni.

	2014	2015	2016	2017
Costi totali	458'731.56	454'718.85	421'573.44	425'222.34
Ricavi totali	371'446.00	381'443.00	376'426.40	379'220.35
Copertura costi	80.97 %	83.89 %	89.29 %	89.18%

A partire dal 2019, nel rispetto delle già citate modifiche della LALPAmb all'Art. 18 cpv. 1, l'organizzazione della contabilità per la gestione dei rifiuti verrà parzialmente

modificata. Ciò potrebbe determinare un risultato diverso del calcolo della copertura causale dei costi, probabilmente inferiore a quelli degli ultimi anni.

Art. 16 Tassa base
Conformemente al nuovo art. 18a della LALPAmb, "La tassa base è destinata al finanziamento dei seguenti costi fissi di gestione e più precisamente:
a) quelli amministrativi e del personale;
b) di informazione e di sensibilizzazione;
c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate qualora i loro costi non vengono coperti con altre tasse causali;
d) di investimento;
e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti." (Art. 16 cpv. 1).

Il Regolamento in vigore distingue tre categorie di utenti assoggettati alla tassa base: economie domestiche composte da una persona, economie domestiche composte da più persone e altri utenti (Art. 25). La proposta di nuovo Regolamento non introduce cambiamenti di sostanza ma all'Art. 16 cpv. 2 esplicita diversamente le categorie di utenti: "... persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie"; precisa inoltre che "L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza e dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali", visto che il Comune è tenuto ad organizzarli e a garantirli.

Tenuto conto del fatto che nel nuovo Regolamento la tassa sul quantitativo sarà inferiore a quella attualmente in vigore, in ossequio alle modifiche della LALPAmb, per la tassa base si è quindi ritenuto necessario un parziale adattamento verso l'alto dei limiti entro i quali essa verrà stabilita annualmente dal Municipio mediante ordinanza (Art. 16 cpv. 3):
- economie domestiche: tasse base invariata con minimo Fr. 50.00 – massimo Fr. 150.00; una sola categoria nel Regolamento; la distinzione tra economie domestiche con una sola persona oppure più persone verrà ripresa nell'apposita ordinanza d'applicazione
- persone giuridiche: minimo Fr. 100.00 (attualmente Fr. 90.00) – massimo Fr. 450.00 (attualmente Fr. 300.00)
- altre categorie non riconducibili alle due precedenti (nuovo): minimo Fr. 50.00 - massimo Fr. 450.00.

L'ordinanza d'applicazione dovrà esplicitare il cpv. 4 dell'Art. 16: "Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinata in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi".

I proventi della tassa base e la loro percentuale rispetto al totale dei costi negli ultimi quattro anni è indicata nella seguente tabella:

	2014	2015	2016	2017
Ricavi tassa base	150'713.45	154'436.45	155'314.95	153'957.50
Costi totali	458'731.56	454'718.85	421'573.44	425'222.34
Percentuale sul totale costi	32.85 %	33.96 %	36.84 %	36.21 %

Nel Preventivo 2019, senza modifiche delle tariffe rispetto all'anno 2018, il ricavo della tassa base è quantificato in circa Fr 155'000.--.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

Conformemente al nuovo art. 18a della LALPAmb, la tassa sul quantitativo è destinata unicamente al finanziamento dei costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
Le nuove norme cantonali prevedono che i Comuni fissino le tariffe delle tasse sul quantitativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) entro dei minimi e dei massimi stabiliti annualmente dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio ufficiale entro la fine del mese di ottobre, sulla base delle tariffe di smaltimento previste dall'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) (Art. 18b cpv. 3 LALPAmb). A tal proposito, sul Foglio Ufficiale numero 90/2017 del 10 novembre 2017 sono stati pubblicati quelli validi per il 2018 (ovviamente applicabili per i Comuni che hanno già adattato i loro regolamenti alle nuove disposizioni della LALPAmb): minimo Fr. 1.00 e massimo Fr. 1.30 per ogni sacco da 35 litri (per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale).
Tale forchetta è inferiore a quella prevista dal Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti in vigore, che all'Art. 25 prevede per il sacco da 35 litri un minimo di Fr. 1.30 e un massimo di Fr. 2.65.
Per l'anno 2018, come per gli anni precedenti, il Municipio mediante ordinanza ha stabilito la tassa sul sacco **da 35 litri** a Fr. 1.60.
Dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, quindi, i ricavi derivanti dalla tassa sul sacco diminuiranno.
La seguente tabella permette un confronto tra i ricavi annuali della tassa sul sacco nel 2017 (Fr. 1.60 al sacco) e quelli prevedibili con due importi diversi: Fr. 1.00 oppure Fr. 1.30:

Costo sacco (costo escluso IVA e rimborso rivenditori)	Fr. 1.60 (Fr. 1.49)	Fr. 1.30 (Fr. 1.21)	Fr. 1.40 (Fr. 1.30)	Fr. 1.00 (Fr. 0.94)
Ricavi annuali	77'970.00	68'200.00	73'450.00	52'460.00

Secondo i principi della revisione della LALPAmb, la copertura causale dei costi per la raccolta e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) dovrà mediamente

assicurare nel tempo una copertura dei costi pari al 100% (art. 20 cpv. 2 della LALPAmb e ripreso nel nuovo Regolamento all'art. 15 cpv. 3), pertanto la riduzione della tassa sul sacco prevista dalla nuova legislazione comporterà, nei prossimi anni, un probabile ritocco verso l'alto della tassa base.

Il cpv. 3 dell'Art. 18 precisa in quali situazioni il Municipio ammette delle agevolazioni per economie domestiche che hanno a carico persone che devono utilizzare quantitativi di sacchi ufficiali superiori alla media (es. bambini piccoli, anziani con incontinenza). Nel Regolamento in vigore tale principio viene enunciato in modo meno preciso all'Art. 26.

Art. 18 Altre tasse causali

La modifica parziale della LALPAmb all'art. 18c prevede, senza definire dei limiti tariffali, che i Municipi possano prelevare delle tasse causali specifiche per lo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, per esempio per la raccolta e smaltimento degli scarti vegetali oppure per i rifiuti ingombranti.
Questo principio, già previsto nel Regolamento comunale vigente e applicato per il tramite della relativa ordinanza, è ripreso nella proposta di nuovo Regolamento con alcune modifiche parziali dei limiti minimi e massimi delle tariffe. Tali modifiche si rendono necessarie per eventuali aggiustamenti tariffali nel tempo che permettano di rispettare l'Art. 18 cpv. 3 della LALPAmb ("L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute").

Nel nuovo Regolamento la forchetta prevista per la tassa sul quantitativo per gli scarti vegetali va da Fr. 2.00 a Fr. 50.00, discostandosi di poco da quella attualmente in vigore che va da Fr. 0.00 a Fr. 48.00.
Per gli scarti vegetali negli ultimi anni il Municipio ha stabilito mediante ordinanza delle tariffe comprese tra un minimo di Fr. 2.00 e un massimo di Fr. 10.00.
La tabella seguente illustra i ricavi della vendita dei braccialetti per la consegna degli scarti vegetali negli ultimi anni e i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento, mentre la quinta colonna è una proiezione per il 2018:

	2014	2015	2016	2017	2018 (stimato)
Ricavi annuali	16'811.30	16'729.45	16'463.80	17'811.70	17'500.00
Costi annuali	74'518.85	74'924.50	77'644.25	73'415.75	58'000.00
Percentuale copertura costi	23 %	22 %	21 %	24 %	29 %

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, il Regolamento in vigore prevede il prelievo di una tassa sul quantitativo compresa tra un minimo di Fr 0.00 e un massimo di Fr. 8.00.
Nella proposta di nuovo regolamento la tariffa minima aumenta a Fr. 2.00 e quella massima a Fr. 40.00.
Per gli ingombranti negli ultimi anni il Municipio ha stabilito mediante ordinanza delle tariffe comprese tra un minimo di Fr. 2.00 e un massimo di Fr. 8.00.

La tabella seguente illustra i ricavi della vendita delle vignette per la consegna degli ingombranti negli ultimi anni e i costi sostenuti per la raccolta e lo smaltimento:

	2014	2015	2016	2017
Ricavi annuali	2'047.30	2'206.35	1'835.15	1'805.35
Costi annuali	21'022.80	22'084.90	20'040.80	18'766.60
Percentuale copertura costi	9.73 %	10.00 %	9.15 %	9.62 %

La nuova versione del Regolamento attribuisce inoltre al Municipio la facoltà di definire eventuali tasse causali anche per altre tipologie di rifiuti per le raccolte separate (Art. 18 cpv. 3).

ORDINANZA MUNICIPALE D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Finora il Municipio pubblica ogni nuovo anno un'ordinanza concernente le "Tasse servizio raccolta rifiuti urbani". Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento il Municipio pubblicherà annualmente un'Ordinanza d'applicazione del Regolamento che, oltre a definire le diverse tasse dovute per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, preciserà anche diversi aspetti organizzativi della gestione dei rifiuti. Per questo motivo alcuni contenuti del Regolamento vigente non figureranno più in quello nuovo, ma nell'ordinanza (es.: definizione delle diverse tipologie di rifiuti). Tale orientamento ha in particolare il vantaggio di facilitare eventuali adattamenti delle prescrizioni comunali in materia di gestione dei rifiuti in caso di modifiche della legislazione e/o della prassi a livello comunale, cantonale o federale.

Come finora, il Calendario ecologico pubblicato annualmente dal Municipio rimarrà il riferimento per gli utenti per informazioni di carattere generale e per molti aspetti pratici inerenti il servizio di raccolta dei rifiuti.

CONSIDERAZIONI FINALI

Dal punto di vista pratico il nuovo Regolamento in esame non comporterà modifiche importanti per l'utenza: il Calendario ecologico continuerà a essere consegnato a tutti i fuochi, i sacchi gialli ufficiali potranno come finora essere acquistati negli stessi punti vendita e le fascette per i rifiuti vegetali e i buoni per la consegna dei rifiuti ingombranti saranno ancora in vendita presso gli uffici comunali.
Nei prossimi anni andranno leggermente aumentate le tariffe della tassa base a compensazione della diminuzione della "tassa sul sacco", per un onere totale finale a carico degli utenti che prevedibilmente non si discosterà in misura significativa dall'attuale.

La tabella seguente permette un confronto indicativo tra il 2017 e il primo anno in cui sarà in vigore il nuovo Regolamento, con ipotesi diverse di tariffe per la tassa base (persone fisiche che vivono in economie domestiche con più di una persona) e la tassa sul sacco (da 35 litri).

	2017	2020	2020	2020	2020
Tassa base (persona sola)	50.00	50.00	60.00	70.00	80.00
Tassa base (più persone)	70.00	70.00	80.00	90.00	100.00
Tassa base (altri utenti)	90.00	90.00	110.00	130.00	150.00
Tassa base (persona sola, 658 utenze)	32'120.80	32'900.00	39'480.00	46'060.00	52'640.00
Tassa base (più persone, 950 utenze)	66'126.70	66'500.00	76'000.00	85'500.00	95'000.00
Tassa base (altri utenti, 631 utenze)	55'710.00	56'790.00	69'410.00	82'030.00	94'650.00
Ricavi Tassa base	153'957.50	156'190.00	184'890.00	213'590.00	242'290.00
Costi fissi	-215'115.80	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00	-330'000.00
Ricavi Tassa base	153'957.50	156'190.00	184'890.00	213'590.00	242'290.00
Risultato	-61'158.30	-173'810.00	-145'110.00	-116'410.00	-87'710.00
Grado copertura Costi fissi	71.57%	47.33%	56.03%	64.72%	73.42%
Prezzo di vendita sacco 35 l	1.60	1.60	1.40	1.30	1.20
Prezzo di vendita sacco 35 l (IVA esclusa)	1.4856	1.4856	1.2999	1.2070	1.1142
Totale sacchi venduti (in litri)	4'776'330.00	4'776'330.00	4'776'330.00	4'776'330.00	4'776'330.00
Prezzo medio di vendita (al litro)	0.0399	0.0424	0.0371	0.0345	0.0318
Costi variabili	-210'106.54	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00	-180'000.00
Ricavi vendita sacchi	190'484.00	202'734.74	177'392.90	164'715.15	152'051.05
Ricavi vegetali	17'811.70	18'000.00	18'000.00	18'000.00	18'000.00
Ricavi ingombranti	1'805.45	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Ricavi smaltimento vetro	6'818.45	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
Ricavi eliminazione carta	8'343.25	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
Risultato	15'156.31	57'734.74	32'392.90	19'715.15	7'051.05
Grado copertura Costi variabili	92.79%	132.07%	118.00%	110.95%	103.92%
Grado copertura Complessivo	89.18%	77.24%	77.90%	81.04%	84.18%

PROPOSTA DI DECISIONE

Lo scrivente Municipio sottopone pertanto al lodevole Consiglio comunale il presente Messaggio municipale chiedente l'adozione del nuovo "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti", con la contestuale abrogazione del vecchio Regolamento del 2005. Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria, il Municipio vi invita a

risolvere:

1. È adottato il nuovo "Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" del Comune di Balerna.
2. L'entrata in vigore è esecutiva mediante l'approvazione dell'Autorità cantonale e a tale momento verrà abrogato il "Regolamento per la raccolta dei rifiuti" del Comune di Balerna del 13.6.2005.

Con perfetto ossequio.

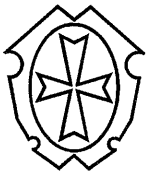
Per il Municipio

Il Sindaco:
Avv. Luca Pagani

Il Segretario:
Angelo Russo

Messaggio demandato alle commissioni della Gestione e delle Petizioni

Comune di Balerna
Municipio



Via San Gottardo 90
casella postale
6828 Balerna
Svizzera
www.balerna.ch

2018

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

INDICE

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
Art. 3 Compiti del Comune
Art. 4 Definizioni
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche
Art. 8 Divieti

Capitolo II
Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani
Art. 10 Utenti autorizzati
Art. 11 Imballaggi, contenitori e esposizione
Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta
Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
Art. 14 Sospensione del servizio

Capitolo III
Finanziamento

Art. 15 Principio
Art. 16 Tassa base
Art. 17 Tassa sul quantitativo
Art. 18 Altre tasse causali
Art. 19 Esigibilità

Capitolo IV
Norme finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione
Art. 21 Rimedi giuridici
Art. 22 Contravvenzioni
Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

Il Consiglio comunale di Balerna, vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)

decreta:

Capitolo I
Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Balerna nonché il relativo finanziamento.

[2] Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

[1] La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

[2] Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

[1] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

[2] In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").

Art. 4 Definizioni

[1] Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una

composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.
In particolare sono considerati tali:
a) i rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili
b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti urbani che per dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale;
[2] I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono da attività commerciali, ammnistrative e di servizio, artigianali e industriali, agricoltura e selvicoltura che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.
[3] Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

[1] I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio; grandi quantitativi di rifiuti ingombranti possono essere consegnati dai detentori, a loro spese, a imprese e/o servizi accreditati per la gestione dei rifiuti.

[2] Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

[3] I privati possono provvedere al compostaggio domestico dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito dal Municipio tramite ordinanza; grandi quantitativi di scarti vegetali possono essere consegnati dai detentori, a loro spese, direttamente agli impianti di compostaggio.

[4] I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

[5] I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

[6] Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

[1] In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

[2] Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

[3] Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Gestione dei rifiuti in occasione di manifestazioni pubbliche

[1] Per manifestazioni ed eventi pubblici che necessitano di un'autorizzazione municipale oppure che coinvolgono molti partecipanti, il Municipio può rendere obbligatorio l'uso di contenitori per la raccolta separata dei rifiuti, come pure l'utilizzo di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.

[2] Il Municipio mette a disposizione degli organizzatori un documento esplicativo con le necessarie indicazioni su come devono essere gestiti i rifiuti durante feste, eventi o manifestazioni.

[3] L'Ordinanza precisa le modalità di gestione dei rifiuti in quest'ambito.

Art. 8 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni; in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna;
d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
e) consegnare scarti organici di cucina che, se non compostati in un impianto decentralizzato (compostaggio privato / in proprio), vanno smaltiti nei sacchi ufficiali per rifiuti solidi urbani, oppure tramite un servizio autorizzato e riconosciuto dal Comune e dal Cantone;
f) consegnare neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II
Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 9 Raccolta dei rifiuti urbani

[1] Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

[2] La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi sacchi della spazzatura ufficiali, imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

3 In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 10 Utenti autorizzati

[1] Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

[2] I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Imballaggi, contenitori ed esposizione

[1] I rifiuti solidi urbani (RSU) e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

[2] Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

[3] Per stabili abitativi con più di 4 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 350 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

[4] I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 Rifiuti esclusi dalla raccolta

[1] Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani in particolare le seguenti tipologie di rifiuti:
a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc.);
c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
l) pneumatici;
m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
o) veleni;
p) emulsioni e miscele bituminose;
q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
[2] I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
[3] In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 13 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

[1] I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

[2] Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
[3] Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III
Finanziamento

Art. 15 Principio

[1] Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

[2] Esse si suddividono in tassa base (art. 16), tassa sul quantitativo (art. 17) e altre tasse causali (art. 18).

[3] Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

[4] Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 16 Tassa base

[1] La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
a) quelli amministrativi e del personale;
b) di informazione e sensibilizzazione;
c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
d) di investimento;
e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

[2] Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie.
L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

[3] Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
a) economie domestiche, comprese le residenze secondarie:
minimo Fr. 50.00 – massimo Fr. 150.00;
b) persone giuridiche:
minimo Fr. 100.00 – massimo Fr. 450.00;

[4] Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 17 Tassa sul quantitativo

[1] La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali dei rifiuti, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

[2] Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

[3] Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

[4] Secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza il Comune su richiesta mette a disposizione gratuitamente un quantitativo di sacchi ufficiali alle economie domestiche con a carico:
a) bambini fino a 3 anni compiuti
b) persone con problemi di incontinenza (con certificato medico)
c) persone che utilizzano regolarmente mezzi ausiliari monouso (con certificato medico)

Art. 18 Altre tasse causali

[1] Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
a) contenitore fino a 120 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00;
b) contenitore fino a 240 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 4.00 – massimo Fr. 20.00;
c) contenitore fino a 1'000 litri, a vuotatura:
minimo Fr. 10.00 – massimo Fr. 50.00;
d) fascina lunghezza massima 150 cm e peso massimo di 25 kg, a raccolta:
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00.

[2] Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ingombranti il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:
a) volume fino a 500 litri, a consegna
minimo Fr. 2.00 – massimo Fr. 10.00;
b) volume da 501 a 1'000 litri, a consegna
minimo Fr. 4.00 – massimo Fr. 20.00;

c) volume 1'001 a 2'000 litri, a consegna
minimo Fr. 8.00 – massimo Fr. 40.00.

[3] Per la raccolta e lo smaltimento di altre raccolte separate non obbligatorie (plastiche, scarti di cucina o altro) il Municipio può stabilire un'apposita tassa.

[4] Le tasse causali sono prelevate secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Art. 19 Esigibilità

[1] La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

[2] In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

[3] Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora al tasso legale vigente a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

[4] La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 80 LEF.

Capitolo IV
Norme finali

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

[1] Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

[2] Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

[3] Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

[4] Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

[5] Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

[1] Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

[2] Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a Fr. 10'000 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

[1] Il presente regolamento entra in vigore il gg.mm.aaaa, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

[2] Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- Regolamento per la raccolta dei rifiuti entrato in vigore il 1.1.2006.

Approvato dal Consiglio comunale il gg.mm.aaaa
Approvato dalla Sezione degli enti locali il gg.mm.aaaa